

Messaggio No 2013-06 accompagnante il Nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina e successiva adesione di sei nuovi Comuni

Al Consiglio Comunale di Bioggio.


Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, interamente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010.

PREMESSA

La necessità di procedere ad una revisione dello statuto consortile è la conseguenza dell'adozione da parte del Gran Consiglio e successiva entrata in vigore, decretata dal Consiglio di Stato, della nuova LCCom, che sostituisce l'attuale legge del 21.02.1974 e cambia radicalmente il funzionamento e l'organizzazione dei Consorzi di Comuni.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione Enti Locali, la procedura di adeguamento dei Consorzi avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012-2016 permettendo così di poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l'iter procedurale necessario che prevede:



Per quanto riguarda il nostro Consorzio, in accordo con la Sezione Enti Locali, è stata richiesta la proroga motivata principalmente dal cambio in atto dei Comuni aderenti. Così facendo abbiamo permesso di portare a termine i lavori in corso in Alto Malcantone e il completo allacciamento alle nostre infrastrutture.

Infatti, oltre alla modifica dello Statuto, con questo messaggio si procede pure all'allargamento del Consorzio a sei nuovi Comuni. Come ormai siete al corrente, da ormai un paio di anni, e secondo l'avanzamento dei lavori di posa delle canalizzazioni necessarie, i Comuni di Alto Malcantone, Migliaglia, Aranno, Bioggio (per la frazione di Iseo), Novaggio e Curio inviano le loro acque luride verso il depuratore CDAM.

Con l'inizio del corrente anno tutti i lavori necessari sono terminati e di conseguenza i consorzi attualmente in essere (Consorzio Depurazione Acque Alto Malcantone e Consorzio Depurazione Acque Curio-Novaggio) cesseranno di esistere. I legislativi dei Comuni aderenti a questi Consorzi dovranno quindi:

1. definire lo scioglimento degli attuali Consorzi
2. accettare l'adesione al Consorzio Depurazione Acque della Magliasina
3. accettare il nuovo statuto

I Comuni che già oggi sono membri del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina dovranno invece accettare unicamente il nuovo statuto.

Resta ancora aperta la valutazione della richiesta, fatta dal CDA Magliasina, ai Consorzi CDA Curio-Novaggio e CDA Alto Malcantone, per lo sfruttamento dell'impianto di depurazione, di rispettivamente Fr. 313'300.-- e Fr. 336'700.--. La richiesta di tali cifre sarà valutata in seguito alla fusione l'eventuale pagamento delle cifre indicate se giustificate saranno a carico dei comuni appartenenti ai due consorzi citati.

NUOVO STATUTO CONSORTILE

Sentiti i pareri dei Municipi dei Comuni consorziati la Delegazione consortile ha quindi avviato l'iter procedurale per la revisione dello Statuto.

Esaminati i contenuti della nuova LCCom si è giunti al convincimento che l'entità delle modifiche è tale da non giustificare una revisione parziale ma che occorre procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente adattando il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali allo statuto originario.

Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione Enti Locali, per un preavviso di massima.

Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione Enti Locali, le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:

- a) competenze delegate alla delegazione consortile (art. 9)
- b) diritto di voto dei consiglieri consortili (art. 12)
- c) composizione delegazione consortile (art. 16)
- d) finanziamento (art. 26)

• competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 9)

Secondo l'art. 17 cpv 3 LCCom è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per le competenze residue (lett. i).

Tenuto conto dell'esigenza di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di tutto il nostro impianto di depurazione, comprese le infrastrutture fognarie di adduzione delle acque luride che ormai constano di parecchi km di rete, per rapporto alla situazione attualmente vigente, vengono proposti:

- fr. 30'000.00 per oggetto e
- fr. 60'000.00 quale limite massimo complessivo annuo

• **diritto di voto (art. 12)**

Per legge è attribuito un delegato e un supplente per ogni Comune consorziato il quale esercita un numero di voti in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria. La quantità di voti da ridistribuire è pari a 100.

Si propone di correggere questo parametro "*peso della popolazione*" facendo riferimento alla chiave di riparto usata per il finanziamento del Consorzio. Ne risulta un parametro più equo che tiene calcolo, oltre che della popolazione residente, anche degli abitanti equivalenti, ottenuti sommando i seguenti parametri:

- Abitanti residenti
- Inquinamento delle industrie, calcolato con dati seguenti:
 - posti di lavoro valutati come abitanti al 50%
 - abitanti idraulici (calcolo d'inquinamento delle industrie valutato sui dati comunicati dai comuni)
- Turismo, secondo le statistiche dell' Ente del Turismo.

Secondo l'attuale Chiave di riparto "2010", i voti sarebbero così ripartiti:

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI al 31.12.09	INDUSTRIA				TURISMO		TOTALE ABITANTI EQUIVLENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO	VOTI
		Posti di Lavoro		A.E.	A.E.	Pernottam.	A.E.			
		Totale	parziali 1/2	IDRAULICI	INDUSTRIA	ETM. 2009	TURISM			
ASTANO	311	0	0	0	0	68'943	472	783	3.38%	3
BEDIGLIORA	653	14	7	6	13	37'843	259	925	3.99%	4
CASLANO	3'996	492	246	466	712	223'605	1'532	6'240	26.91%	27
CROGLIO	851	568	284	507	791	15'850	109	1'751	7.55%	8
MAGLIASO	1'467	235	118	108	226	60'969	418	2'110	9.10%	9
MONTEGGIO	889	452	226	195	421	57'927	397	1'707	7.36%	7
NEGGIO	341	6	3	0	3	10'717	73	417	1.80%	2
PONTE TRESA	807	86	43	7	50	50'922	349	1'206	5.20%	5
PURA	1'306	5	3	0	3	69'173	474	1'782	7.69%	8
SESSA	672	0	0	0	0	68'333	468	1'140	4.92%	5
VERNATE	560	0	0	0	0	35'686	244	804	3.47%	3
CURIO	532	48	24	9	33	22'798	156	721	3.11%	3
NOVAGGIO	823	168	84	194	278	38'144	261	1'362	5.88%	6
ALTO MALC.	801	0	0	0	0	61'818	423	1'224	5.28%	5
ARANNO	318	0	0	0	0	23'987	164	482	2.08%	2
MIGLIEGLIA	273	0	0	0	0	20'345	139	412	1.78%	2
ISEO (BIOGG.)	78	0	0	0	0	6'020	41	119	0.51%	1
TOTALE	14'678				2'529		5'980	23'187	100.00%	100

L'attribuzione dei voti è ricalcolata ogni 4 anni, a cambio legislatura.

- **delegazione consortile – composizione (art. 16)**

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia 5 membri.

È auspicabile che nella nomina della Delegazione si tenga presente un'equa rappresentazione territoriale.

- **finanziamento (art. 26)**

La chiave di riparto delle spese di gestione e degli investimenti rimane quella già definita nello statuto oggi ancora in essere. La Delegazione consortile ritiene infatti che non ci siano motivi per proporre altre modalità di riparto.

Inoltre la Delegazione, tenuto conto della successiva modifica legislativa del 12 marzo 2012 della LCCom, ritiene di mantenere il consolidamento degli investimenti presso il Consorzio e di non ripartirlo ai Comuni. Ciò permette una ripartizione dei costi più fedele all'evoluzione di ciascun Comune in termini di utilizzo delle infrastrutture ed i Comuni, con la nuova legge, hanno mezzi più efficaci per intervenire nella gestione consortile e controllarla.

Il criterio di suddivisione degli oneri fra i diversi Comuni consorziati è evidenziato nell'allegato A.

La Delegazione consortile non intravede altre tematiche di rilievo e di approfondimento, oltre a quelle riportate sopra.

La DC reputa infatti che i vari articoli dello Statuto siano di facile interpretazione senza possibilità di equivoci.

Ciò nonostante rimaniamo volentieri a completa disposizione per fornire ulteriori ragguagli che fossero necessari per una comprensione approfondita del nuovo Statuto.

Il seguito della procedura (prevista a priori)

La procedura stabilita dalla Sezione Enti locali per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi esistenti prevede quanto segue:

- 1) Preavviso del Consiglio consortile all'attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati *(entro fine gennaio 2013)*;
- 2) approvazione del nuovo statuto da parte dei Consigli comunali e designazione del rappresentante e del supplente nel Consiglio consortile *(entro fine febbraio 2013)*;
- 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica *(entro fine febbraio 2013)*;
- 4) entrata in vigore del nuovo Statuto a seguito della ratifica del Consiglio di Stato;
- 5) seduta costitutiva del nuovo Consiglio consortile per la legislatura 2013 – 2016 *(fine aprile 2013)*.


Accettandone il principio, l'adozione di un nuovo statuto risponde ad un preciso obbligo imposto dalla nLCCom, e quindi non è soggetta ad una valutazione di opportunità. Si tratta dunque di adottare un nuovo testo che risponda al meglio alle esigenze attuali dell'Ente e dei Comuni che lo compongono.

Ciò premesso vi proponiamo di voler risolvere:

1. Di concordare con il principio dello scioglimento degli attuali Consorzi.
2. L'approvazione (articolo per articolo e nel complesso) del nuovo Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina e la sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore.
3. Il nuovo Statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
4. La Delegazione Consortile è incaricata d'individuare una proposta di soluzione circa il problema legato al compenso richiesto, per l'entrata nel nostro Consorzio, ai Comuni membri degli attuali CDA Alto Malcantone e CDA Curio-Novaggio. Tale proposta, se del caso, dovrà essere sottoposta con un apposito messaggio ai Comuni del CDA Magliasina per la loro decisione.

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>	 <p>COMUNE DI BIOGGIO</p>	<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
---	---	--

Allegati: Messaggio 92 CDAM
Statuto in vigore

Sig. Nicola Zappa, Municipale incaricato della presentazione del MM

Licenziato con ris.mun. no. 259/ 2013 del 25 febbraio 2013

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CS PR
X			X	

Messaggio no. 92/2012 della Delegazione consortile accompagnante la revisione generale dello Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina e successiva adesione di sei nuovi Comuni


Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, interamente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010.

PREMESSA

La necessità di procedere ad una revisione dello statuto consortile è la conseguenza dell'adozione da parte del Gran Consiglio e successiva entrata in vigore, decretata dal Consiglio di Stato, della nuova LCCom, che sostituisce l'attuale legge del 21.02.1974 e cambia radicalmente il funzionamento e l'organizzazione dei Consorzi di Comuni.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione Enti Locali, la procedura di adeguamento dei Consorzi avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012-2016 permettendo così di poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l'iter procedurale necessario che prevede:



Per quanto riguarda il nostro Consorzio, in accordo con la Sezione Enti Locali, è stata richiesta la proroga motivata principalmente dal cambio in atto dei Comuni aderenti. Così facendo abbiamo permesso di portare a termine i lavori in corso in Alto Malcantone e il completo allacciamento alle nostre infrastrutture.

Infatti oltre alla modifica dello Statuto con questo messaggio si procede pure all'allargamento del Consorzio a sei nuovi Comuni. Come ormai siete al corrente, da ormai un paio di anni, e secondo l'avanzamento dei lavori di posa delle canalizzazioni necessarie, i Comuni di Alto Malcantone, Miglieglia, Aranno, Bioggio (per la frazione di Iseo), Novaggio e Curio inviano le loro acque luride verso il nostro depuratore.

Con l'inizio del corrente anno tutti i lavori necessari sono terminati e di conseguenza i consorzi attualmente in essere (Consorzio Depurazione Acque Alto Malcantone e Consorzio Depurazione Acque Curio-Novaggio) cesseranno di esistere. I legislativi dei Comuni aderenti a questi Consorzi dovranno quindi:

1. definire lo scioglimento degli attuali Consorzi
2. accettare l'adesione al Consorzio Depurazione Acque della Magliasina
3. accettare il nuovo statuto

I Comuni che già oggi sono membri del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina dovranno invece accettare unicamente il nuovo statuto.

Resta ancora aperta la valutazione della richiesta, fatta dal CDA Magliasina, ai Consorzi CDA Curio-Novaggio e CDA Alto Malcantone, per lo sfruttamento dell'impianto di depurazione, di rispettivamente Fr. 313'300.-- e Fr. 336'700.--. La richiesta di tali cifre sarà valutata in seguito alla fusione l'eventuale pagamento delle cifre indicate se giustificate saranno a carico dei comuni appartenenti ai due consorzi citati.

NUOVO STATUTO CONSORTILE

Sentiti i pareri dei Municipi dei Comuni consorziati la Delegazione consortile ha quindi avviato l'iter procedurale per la revisione dello Statuto.

Esaminati i contenuti della nuova LCCom siamo giunti al convincimento che l'entità delle modifiche è tale da non giustificare una revisione parziale ma che occorre procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente adattando il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali allo statuto originario.

Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione Enti Locali, per un preavviso di massima.

Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione Enti Locali, le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:

- a) competenze delegate alla delegazione consortile (art. 9)
- b) diritto di voto dei consiglieri consortili (art. 12)
- c) composizione delegazione consortile (art. 16)
- d) finanziamento (art. 26)

• competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 9)

Secondo l'art. 17 cpv 3 LCCom è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per le competenze residue (lett. i).

Tenuto conto dell'esigenza di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di tutto il nostro impianto di depurazione, comprese le infrastrutture fognarie di adduzione delle acque luride che ormai constano di parecchi km di rete, per rapporto alla situazione attualmente vigente, vengono proposti:

- fr. 30'000.00 per oggetto e
- fr. 60'000.00 quale limite massimo complessivo annuo

- **diritto di voto (art. 12)**

Per legge è attribuito un delegato e un supplente per ogni Comune consorziato il quale esercita un numero di voti in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria. La quantità di voti da ridistribuire è pari a 100.

Si propone di correggere questo parametro “*peso della popolazione*” facendo riferimento alla chiave di riparto usata per il finanziamento del Consorzio. Ne risulta un parametro più equo che tiene calcolo, oltre che della popolazione residente, anche degli abitanti equivalenti, ottenuti sommando i seguenti parametri:

- Abitanti residenti
- Inquinamento delle industrie, calcolato con dati seguenti:
 - posti di lavoro valutati come abitanti al 50%
 - abitanti idraulici (calcolo d'inquinamento delle industrie valutato sui dati comunicatoci dai comuni)
- Turismo, secondo le statistiche dell' Ente del Turismo.

Secondo l'attuale Chiave di riparto “2010”, i voti sarebbero così ripartiti:

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI al 31.12.09	INDUSTRIA				TURISMO		TOTALE ABITANTI EQUIVLENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO	VOTI
		Posti di Lavoro		A.E.	A.E.	Pernottam.	A.E.			
		Totale	parziali 1/2	IDRAULICI	INDUSTRIA	ETM. 2009	TURISM			
ASTANO	311	0	0	0	0	68'943	472	783	3.38%	3
BEDIGLIORA	653	14	7	6	13	37'843	259	925	3.99%	4
CASLANO	3'996	492	246	466	712	223'605	1'532	6'240	26.91%	27
CROGLIO	851	568	284	507	791	15'850	109	1'751	7.55%	8
MAGLIASO	1'467	235	118	108	226	60'969	418	2'110	9.10%	9
MONTEGGIO	889	452	226	195	421	57'927	397	1'707	7.36%	7
NEGGIO	341	6	3	0	3	10'717	73	417	1.80%	2
PONTE TRESA	807	86	43	7	50	50'922	349	1'206	5.20%	5
PURA	1'306	5	3	0	3	69'173	474	1'782	7.69%	8
SESSA	672	0	0	0	0	68'333	468	1'140	4.92%	5
VERNATE	560	0	0	0	0	35'686	244	804	3.47%	3
CURIO	532	48	24	9	33	22'798	156	721	3.11%	3
NOVAGGIO	823	168	84	194	278	38'144	261	1'362	5.88%	6
ALTO MALC.	801	0	0	0	0	61'818	423	1'224	5.28%	5
ARANNO	318	0	0	0	0	23'987	164	482	2.08%	2
MIGLIEGLIA	273	0	0	0	0	20'345	139	412	1.78%	2
ISEO (BIOGG.)	78	0	0	0	0	6'020	41	119	0.51%	1
TOTALE	14'678				2'529		5'980	23'187	100.00%	100

L'attribuzione dei voti è ricalcolata ogni 4 anni, a cambio legislatura.

- **delegazione consortile – composizione (art. 16)**

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia 5 membri.

È auspicabile che nella nomina della Delegazione si tenga presente un'equa rappresentazione territoriale.

- **finanziamento (art. 26)**

La chiave di riparto delle spese di gestione e degli investimenti rimane quella già definita nello statuto oggi ancora in essere. La Delegazione consortile ritiene infatti che non ci siano motivi per proporre altre modalità di riparto. Inoltre la Delegazione, tenuto conto della successiva modifica legislativa del 12 marzo 2012 della LCCom, ritiene di mantenere il consolidamento degli investimenti presso il Consorzio e di non ripartirlo ai Comuni. Ciò permette una ripartizione dei costi più fedele all'evoluzione di ciascun Comune in termini di utilizzo delle infrastrutture ed i Comuni, con la nuova legge, hanno mezzi più efficaci per intervenire nella gestione consortile e controllarla. Il criterio di suddivisione degli oneri fra i diversi Comuni consorziati è evidenziato nell'allegato A.

La Delegazione consortile non intravede altre tematiche di rilievo e di approfondimento, oltre a quelle riportate sopra. Reputa infatti che i vari articoli dello Statuto siano di facile interpretazione senza possibilità di equivoci. Ciò nonostante rimaniamo volentieri a completa disposizione per fornire ulteriori ragguagli che fossero necessari per una comprensione approfondita del nuovo Statuto.

Il seguito della procedura

La procedura stabilita dalla Sezione Enti locali per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi esistenti prevede quanto segue

- 1) Preavviso del Consiglio consortile all'attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati (entro fine gennaio 2013);
- 2) approvazione del nuovo statuto da parte dei Consigli comunali e designazione del rappresentante e del supplente nel Consiglio consortile (entro fine febbraio 2013);
- 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica (entro fine febbraio 2013);
- 4) entrata in vigore del nuovo Statuto a seguito della ratifica del Consiglio di Stato;
- 5) seduta costitutiva del nuovo Consiglio consortile per la legislatura 2013 – 2016 (fine aprile 2013).

CONCLUSIONI

Visto quanto sopra esposto vi invitiamo a voler

risolvere:

1. è approvato lo Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina e la sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore.
2. Il nuovo Statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. La Delegazione Consortile è incaricata d'individuare una proposta di soluzione circa il problema legato al compenso richiesto, per la loro entrata nel nostro Consorzio, ai comuni membri degli attuali CDA Alto Malcantone e CDA Curio-Novaggio. Tale proposta, se del caso, dovrà essere sottoposta con un apposito messaggio ai Comuni del CDA Magliasina per la loro decisione.

Con ossequio,


Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:

Il segretario:

Luciano Viotto

Michele Simoni



STATUTO DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELLA MAGLIASINA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di **Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina** è costituito tra i Comuni di


*1 Alto Malcantone	7 Croglione	13 Novaggio
2 Aranno	8 Curio	14 Ponte Tresa
3 Astano	9 Magliaso	15 Pura
4 Bedigliora	10 Miglieglia	16 Sessa
*5 Bioggio (Iseo)	11 Monteggio	*17 Vernate
6 Caslano	12 Neggio	

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

*1) 64%; *5) 3%; *17) 90%; (valutazione luglio 2012)



Art. 2

SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico e di provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

Conformemente agli scopi menzionati al Consorzio sono delegate le competenze comunali per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, ad esclusione delle opere di PGS comunale.

Art. 3

SEDE

La sede del Consorzio è a Croglia.

Art. 4

DURATA

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.


CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

1. Il Consiglio consortile.
2. La Delegazione consortile.



1. Consiglio consortile

Art. 6

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7

COMPETENZE

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:


- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8

SEDUTA COSTITUTIVA

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.



Art. 9

COMPETENZE DELEGATE ALLA DELEGAZIONE CONSORTILE; FACOLTÀ DI DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di 60'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10

FUNZIONAMENTO

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.


Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11

RITIRO E RINVIO DEI MESSAGGI

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.



Art. 12

DIRITTO DI VOTO

I voti da distribuire ai Comuni , proporzionalmente agli abitanti equivalenti sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi abitanti equivalenti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 o più è assegnato un voto intero.

Art. 13

COINVOLGIMENTO DEI COMUNI

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.


Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14

ISTRUZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sostituzione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.



Art. 15

SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quanto ciò sia chiesto:
dalla Delegazione consortile;
da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16

COMPOSIZIONE

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17


NOMINA DELLA DELEGAZIONE

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.



Art. 18

PRESIDENTE

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19

COMPETENZE

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno i conti preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e di finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive Modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20

FUNZIONAMENTO

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.


Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi.

In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV della Legge organica comunale, tranne gli articoli no 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.



CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21

TENUTA DEI CONTI

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art.22

DESIGNAZIONE E COMPITI DELL'ORGANO ESTERNO

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'articolo 21.

Art. 23

CONTI PREVENTIVI

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24


CONTI CONSUNTIVI

La Delegazione consortile, invia copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.



Art. 25

PIANO FINANZIARIO

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

I Comuni partecipano alle spese di gestione corrente e agli investimenti del Consorzio in base ad una chiave di riparto che tiene conto:

- a) della popolazione residente;
- b) degli abitanti equivalenti (grado di inquinamento).

La chiave di riparto è contenuta nell'allegato A allo statuto, del quale è parte integrante. La stessa viene aggiornata ogni quattro anni o immediatamente nel caso di mutamenti eccezionali.


CAPO V – NORME VARIE

Art. 27

SEGRETARIO CONSORTILE E DIPENDENTI

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I della Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.



Art. 28

DIRITTO DI FIRMA

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.
Lo statuto ratificato dal Consiglio di Stato il 24 dicembre 1997 è abrogato.

Per il CONSORZIO:

Il Presidente:

Il segretario:

Luciano Viotto

Michele Simoni

Madonna del Piano,
Ratificato dal Consiglio di Stato il

**STATUTO
DEL
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DELLA MAGLIASINA**

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di **Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina** è costituito tra i Comuni di

1 Alto Malcantone	7 Croglia	13 Novaggio
2 Aranno	8 Curio	14 Ponte Tresa
3 Astano	9 Magliaso	15 Pura
4 Bedigliora	10 Miglieglia	16 Sessa
5 Bioggio (Iseo)	11 Monteggio	17 Vernate
6 Caslano	12 Neggio	

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

L'interessenza attuale dei seguenti Comuni non è del 100% ma determinata come segue:

Alto Malcantone	64%
Bioggio	3%
Vernate	90%

Le interessenze potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni, senza dar luogo ad una modifica statutaria.

Art. 2

SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico e di provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione;

Art. 3

COMPETENZE COMUNALI DELEGATE

Il Consorzio è competente:

- a) per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di smaltimento e di depurazione;
- b) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di smaltimento e di depurazione.

Art. 4

SEDE

La sede del Consorzio è a Croglia.

Art. 5

DURATA

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

Gli organi del Consorzio sono:

- a) Il Consiglio consortile.
- b) La Delegazione consortile.
- c) La Commissione della gestione.

a) Consiglio consortile

Art. 7

COMPOSIZIONE

Il Consiglio consortile si compone dei membri designati nei rispettivi Comuni dai Legislativi.

Ogni Comune ha diritto a 2 membri per i primi 1000 abitanti, a 3 membri dai 1001 ai 2000 abitanti e a 4 membri oltre i 2000 abitanti. La ripartizione tra i Comuni è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente secondo il censimento dell'Ufficio cantonale di statistica, ultimi dati disponibili, e dell'interessenza.

Art. 8

ELEZIONE

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalla Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro 1 mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni, a norma della legge organica comunale.

È eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

./.

Art. 9

COMPETENZE

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo quando superano l'importo di fr. 50'000 di competenza della Delegazione consortile;
- c) nomina la Delegazione consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della gestione;
- d) approva le opere consortili, il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili;
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

Art. 10

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli articoli 42, 43, 44, 47, 75, e seguenti.

Art. 11

SESSIONI ORDINARIE

Il Consiglio consortile si raduna in **sessione ordinaria** due volte all'anno.

La **prima sessione** viene convocata entro fine aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La **seconda sessione** viene tenuta entro fine dicembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio consortile potrà essere convocato in **seduta straordinaria** :

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene necessario;
 - b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
 - c) quanto ciò sia chiesto da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati.
- La convocazione deve avvenire con un preavviso di 7 giorni, riservati i casi di urgenza.

b) Delegazione consortile

Art. 12

COMPOSIZIONE

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 13

ELEZIONE

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

Nella nomina, per quanto conciliabile con quanto sopra, si terrà conto della rappresentanza dei diversi Comuni del Comprensorio.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 14

PRESIDENTE

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 15

COMPETENZE

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno i conti preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;

- e) nomina il vice presidente della Delegazione consortile;
- f) nomina il segretario, gli impiegati e operai del Consorzio e determina le funzioni e gli stipendi dei dipendenti in base al regolamento organico del Consorzio;
- g) nomina nel suo seno o fuori le commissioni speciali che si rendessero necessarie per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso;
- i) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.

Art. 16

FUNZIONAMENTO

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e da 113 a 116.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.

c) Commissione della gestione

Art. 17

COMPOSIZIONE

La Commissione della gestione si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere più di un membro.

Art.18

ELEZIONE

La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Art. 19

FUNZIONAMENTO

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge organica comunale.

CAPO III - FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 20

FINANZIAMENTO

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi erariali.
- c) prestiti da Istituti di credito.

Art. 21

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

I Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base ad una chiave di riparto che tiene conto:

- 1) della popolazione residente;
- 2) degli equivalenti abitanti (grado di inquinamento).

La chiave di riparto è contenuta nell'allegato A allo statuto, del quale è parte integrante. La stessa viene aggiornata ogni quattro anni o immediatamente nel caso di mutamenti eccezionali.

Art. 22

TASSE E CONTRIBUTI

I contributi e le tasse dovute dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione, di allacciamento e d'uso sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 23

TENUTA DEI CONTI

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 24

BILANCI PREVENTIVI

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro osservazioni almeno un mese prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 25

CONTI CONSUNTIVI

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le loro eventuali osservazioni almeno un mese prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Art. 26

OPERE CONSORTILI

I progetti definitivi per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Art. 27

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI

Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

CAPO IV - NORME VARIE

Art. 28

DIRITTO DI FIRMA

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29

RICORSI

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi e nei termini previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 30

SCIoglimento DEL CONSORZIO

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio Consortile.
È riservata la procedura degli art. 40 e 41 LCC.

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.
Lo statuto ratificato dalla Sezione Enti Locali il 24 dicembre 1997 è abrogato.

Per il CONSORZIO:

Il Presidente:

Il segretario:

Luigi Paltenghi

Ennio Mazzola

Madonna del Piano,

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali il .